



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

***DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA UNIHOCKEY FLOORBALL***

Approvato dal Consiglio Federale il 28 maggio 2013.

**REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA F.I.U.F.
I N D I C E**

PARTE PRIMA.....	4
TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art.1 - DOVERI ED OBBLIGHI.....	4
Art.2 - RESPONSABILITA'	4
Art.3 - OBBLIGO DI DENUNCIA E COLLABORAZIONE	4
TITOLO II° - CODICE DISCIPLINARE	5
CAPO I – INFRAZIONI.....	5
Art.4 - INFRAZIONI DISCIPLINARI.....	5
Art.5 - INOSSERVANZA DEL VINCOLO DI GIUSTIZIA E DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....	5
Art.6 - OFFESA ALLA DIGNITA', AL DECORO E AL PRESTIGIO DELLA FEDERAZIONE E DEGLI ORGANI FEDERALI.....	5
Art.7 - ILLECITO SPORTIVO E FRODE SPORTIVA	5
Art.8 - ASSUNZIONE DI SOSTANZE VIETATE	5
Art.9 - MANIFESTAZIONI NON AUTORIZZATE	6
Art.10 - RIFIUTO DI ASSOGGETTAMENTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEGLI ORGANI GIUDICANTI	6
Art.11 - COMMUTAZIONE AUTOMATICA DELLE SANZIONI PECUNIARIE.....	6
Art.12 - VIOLAZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO	6
Art.13 - INTEMPERANZE DEI SOSTENITORI	6
Art.14 - AGGRESSIONE AD UN UFFICIALE DI GARA	6
Art.15 - ALTRE INFRAZIONI.....	6
CAPO II - SANZIONI.....	6
Art.16 - PROVVEDIMENTI A CARICO DEGLI AFFILIATI.....	6
Art.17 - PROVVEDIMENTI A CARICO DEI TESSERATI.....	7
Art.18 - PROVVEDIMENTI A CARICO DEI DIRIGENTI.....	7
Art.19 - PROVVEDIMENTI A CARICO DEGLI UFFICIALI DI GARA	7
Art.20 - PROVVEDIMENTI A CARICO TECNICI	7
Art.21 - AMMONIZIONE.....	7
Art.22 - AMMONIZIONE CON DIFFIDA	7
Art.23 - SANZIONE PECUNIARIA	7
Art.24 - CONFISCA DEI PREMI.....	7
Art.25 - SQUALIFICA	7
Art.26 - NON ASSEGNAZIONE O REVOCA DI UN TITOLO	7
Art.27 - PENALIZZAZIONE	8
Art.28 - ESCLUSIONE DA UN CAMPIONATO	8
Art.29 - SOSPENSIONE A TERMINE DA QUALSIASI ATTIVITA'.....	8
Art.30 - SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI RAPPRESENTANZA DI AFFILIATO	8
Art.31 - INIBIZIONE TEMPORANEA A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI.....	8
Art.32 - SOSPENSIONE A TERMINE DALL'ATTIVITA' PER GLI UFFICIALI DI GARA ED I TECNICI	8
Art.33 - RADIAZIONE.....	8
CAPO III - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI.....	8
Art.34 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI	8
Art.35 - TENTATIVO	9
Art.36 - RECIDIVA	9
Art.37 - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI	9
Art.38 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.....	10
Art.39 - CIRCOSTANZE ATTENUANTI	10
Art.40 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI.....	10
Art.41 - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE.....	10
Art.42 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI	10
CAPO IV - CAUSE DI ESTINZIONE	10
Art.43 - CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI.....	10
Art.44 - LA PRESCRIZIONE	10
Art.45 - PRESCRIZIONE DELLE SANZIONI	11
Art.46 - AMNISTIA	11
Art.47 - INDULTO.....	11
Art.48 - GRAZIA.....	11
Art.49 - RIABILITAZIONE.....	12
PARTE SECONDA	12
TITOLO I° - ORGANI DI GIUSTIZIA	12
CAPO I - UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE	12

Art.50 - PROCURA FEDERALE.....	12
Art.51 - COMPETENZA.....	12
Art.52 - PROMOZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE	13
Art.53 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI RICHIESTI DAL PROCURATORE FEDERALE	13
Art.54 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI CONNESSI ALLE COMPETENZE RISERVATE -	14
Art.55 - IMPUGNAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE	14
CAPO II – I DIFENSORI DELLE PARTI.....	14
Art.56 – POTERI INVESTIGATIVI.....	14
CAPO III - ORGANI GIUDICANTI	14
Art.57 - ORGANI GIUDICANTI.....	14
Art.58 - REQUISITI PER LA NOMINA.....	15
Art.59 - INCOMPATIBILITA'	15
Art.60 - COMPETENZA GENERALE	15
Art.61 - SEDE.....	15
Art.62 - IL GIUDICE UNICO FEDERALE	15
Art.63 - LA COMMISSIONE FEDERALE DI GIUSTIZIA	15
Art.64 - LA CORTE D'APPELLO FEDERALE	15
Art.65 - RESPONSABILITA' DI COMPONENTE DI ORGANO GIUDICANTE	16
Art.66 - COMPETENZA FUNZIONALE	16
TITOLO II° - P R O C E D I M E N T I	16
CAPO I - NORME GENERALI	16
Art.67 - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO E DIRITTO DI DIFESA	16
Art.68 - RICUSAZIONE E ASTENSIONE DI UN COMPONENTE DI ORGANO GIUDICANTE	16
Art.69 - COMUNICAZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI.....	17
Art.70 - DEPOSITO DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI. E MOTIVAZIONE.....	17
Art.71 - REGISTRO DELLA PROCURA FEDERALE, SCHEDARIO GENERALE DEI PROCEDIMENTI E RACCOLTA UFFICIALE DELLE DECISIONI E DELLE SENTENZE.....	17
Art.72 - PUBBLICITA'	17
Art.73 - ESECUTIVITA' DELLE DECISIONI E DELLE SENTENZE	18
Art.74 - TASSE FEDERALI	18
Art.75 - PRINCIPIO DI IMPUGNABILITA' E DIVIETO DI REVOCA	18
CAPO II - DEI PROCEDIMENTI	18
Art.76 - PROCEDIMENTO DAVANTI IL GIUDICE UNICO FEDERALE.....	18
Art.77 - PROCEDIMENTI DAVANTI ALLA COMMISSIONE FEDERALE DI GIUSTIZIA	18
Art.78 - INCOMPETENZA: OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEI RECLAMI ALL'ORGANO COMPETENTE	19
Art.79 - ESECUTORIETA' DELLE DECISIONI E DELLE SENTENZE.....	19
CAPO III - APPELLO.....	19
Art.80 - APPELLABILITA' E TERMINI.....	19
Art.81 - APPELLO	19
Art.82 - OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELL'APPELLO ALL'ORGANO COMPETENTE	19
Art.83 - PROVE.....	19
Art.84 - DECISIONI.....	20
CAPO IV - PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI SPECIALI	20
Art.85 - PROVVEDIMENTI CAUTELARI.....	20
Art.86 - PROCEDIMENTO DI REVISIONE	21
Art.87 - PROCEDIMENTO DAVANTI AL COLLEGIO ARBITRALE	21
Art.88 - PROCEDIMENTO DAVANTI AL SISTEMA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SPORTIVE ISTITUITO PRESSO IL C.O.N.I.	22
Art.89 – ENTRATA IN VIGORE	22

PARTE PRIMA

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - DOVERI ED OBBLIGHI

1.1 Gli affiliati e i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali, nonché dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli organi Federali.

1.2 I tesserati e gli affiliati, comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo, dall'uso di sostanza o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, dalla violenza sia fisica sia verbale, dalla corruzione.

1.3 L'affiliato, il dirigente o il tesserato che commettono infrazione alle norme federali o che contravvengono ai suddetti obblighi e divieti o che con giudizi o rilievi pubblici comunque ledono la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione, dei suoi organi federali e dei suoi tesserati incorrono nei provvedimenti previsti dal presente Regolamento.

1.4 Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito; gli affiliati, da parte loro, sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.U.F. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali.

1.5 I tesserati devono attenersi al Codice di comportamento sportivo, la violazione del quale costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni.

1.6 I Giudici Sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e ad altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

Art.2 - RESPONSABILITA'

2.1 L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme, emanati dagli organi federali competenti, non possono essere invocate a nessun effetto.

2.2 Il tesserato risponde delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.

2.3 Gli affiliati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi dei Regolamenti Federali e delle norme contenute nello Statuto Federale.

2.4 Gli affiliati rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori. Rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento della sanzione.

2.5 I dirigenti rappresentanti degli affiliati ai sensi dei Regolamenti Federali sono responsabili, a titolo di dolo o di colpa, delle infrazioni commesse nell'ambito dell'attività riferibile agli affiliati medesimi.

Art.3 - OBBLIGO DI DENUNCIA E COLLABORAZIONE

3.1 I Dirigenti federali e gli Ufficiali di gara sono tenuti a segnalare agli organi di giustizia le violazioni dello Statuto e dei regolamenti e gli atti di scorrettezza sportiva che siano venuti a loro conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.

3.2 Qualunque tesserato abbia notizia di una infrazione disciplinare prevista e punita da questo Regolamento deve farne denuncia al Procuratore federale. Un non tesserato può altresì sporgere analoga denuncia.

3.3 La denuncia deve essere presentata per iscritto, ovvero per mezzo di raccomandata o di comunicazione telematica che garantisca la certezza dell'invio e della ricezione e deve essere sempre sottoscritta personalmente dal denunciante; nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti di prova, nonché le generalità del tesserato indicato come colui che ha commesso l'infrazione, della persona offesa e degli eventuali testimoni.

3.4 Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a collaborare con gli organi di giustizia, assolvendo alle richieste che dagli stessi pervengono.

3.5 La simulazione di infrazione disciplinare è punita con la squalifica da 6 (sei) mesi a 3 (tre) anni.

TITOLO II° - CODICE DISCIPLINARE

CAPO I – INFRAZIONI

Art.4 - INFRAZIONI DISCIPLINARI

4.1 L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli organi giudicanti nei limiti fissati dal presente Regolamento.

Art.5 - INOSSERVANZA DEL VINCOLO DI GIUSTIZIA E DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

5.1 Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12 ter dello Statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi degli artt. 806 e ss. Del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art.6 - OFFESA ALLA DIGNITA', AL DECORO E AL PRESTIGIO DELLA FEDERAZIONE E DEGLI ORGANI FEDERALI

6.1 Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione, degli organi federali e dei suoi tesserati è punito con sanzione dall'ammonizione alla squalifica da 3 (tre) mesi ad 1 (uno) anno.

Art.7 - ILLECITO SPORTIVO E FRODE SPORTIVA

7.1 Ogni azione fraudolenta tendente ad eludere, mediante false o omesse attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione all'attività agonistica federale, costituisce frode sportiva.

7.2 Commette frode sportiva anche chi tende ad eludere, con le medesime modalità, norme per la affiliazione o la riaffiliazione, ovvero per la partecipazione alle assemblee federali, ovvero per l'assunzione di incarichi federali. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping, nonché quelle previste ex Legge 401/89.

7.3 Commette illecito sportivo chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno nell'ambito di ogni attività federale.

7.4 Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica.

7.5 Gli affiliati e tesserati sono direttamente ed oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati; agli stessi effetti rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato dei propri accompagnatori e sostenitori, salvo dimostrino, in entrambi i casi, la propria completa estraneità ed inconsapevolezza del fatto. Si presumono altresì responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio.

7.6 L'illecito sportivo è punibile con la squalifica per il tesserato da 3 (tre) mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con l'esclusione dall'attività in corso da un minimo di 3 (tre) mesi fino ad un massimo di 2 (due) anni e, nei casi di massima gravità, con la radiazione.

7.7 Il tesserato che abbia o abbia avuto rapporti con affiliati o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere un illecito sportivo o, comunque, ne abbia notizia, ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo il Procuratore federale, qualunque sia il modo in cui ne sia venuto a conoscenza.

7.8 Un caso di mancata dolosa denuncia, il tesserato è punito - per questo solo fatto - con la squalifica da un minimo di un mese fino ad 1 (uno) anno.

7.9 La frode sportiva è punita con la squalifica da un minimo di 3 (tre) mesi fino alla radiazione.

Art.8 - ASSUNZIONE DI SOSTANZE VIETATE.

8.1 Sono vietati l'assunzione e l'uso, per qualsiasi motivo, di sostanze e di materiale considerato doping.

8.2 L'elenco delle categorie, dei metodi, dei medicinali e delle altre sostanze considerate doping, le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli medici, nonché le sanzioni disciplinari sono previsti dalle Norme Sportive Antidoping. Il tesserato è tenuto a rispettare altresì la normativa antidoping del CONI e, ove la prestazione sportiva sia di competenza della International Floorball Federation, la normativa di questa e dell'Agenzia Mondiale Anti-doping.

Art.9 - MANIFESTAZIONI NON AUTORIZZATE

9.1 E' vietato organizzare o partecipare a manifestazioni non autorizzate dagli organi competenti della F.I.U.F.

9.2 Ai affiliati trasgressori (ospitanti, organizzatori, collaboratori, partecipanti) possono essere erogate anche cumulativamente, sanzioni inibitive e/o pecuniarie.

9.3 Ai tesserati trasgressori possono essere inflitte sanzioni inibitive.

Art.10 - RIFIUTO DI ASSOGGETTAMENTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEGLI ORGANI GIUDICANTI

10.1 L'affiliato ed il tesserato che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari, sottraendosi alla loro esecuzione, sono puniti, salvi i diversi effetti dell'inosservanza, con la squalifica da 6 (sei) mesi fino alla radiazione.

Art.11 - COMMUTAZIONE AUTOMATICA DELLE SANZIONI PECUNIARIE

11.1 L'affiliato che non paga una sanzione pecuniaria nel termine fissato dall'organo giudicante è assoggettato automaticamente ad una delle sanzioni inibitive previste nel successivo articolo 16.

11.2 La sanzione pecuniaria fino a Euro 180,00 (centottanta) può essere commutata in una sanzione inibitiva di giorni 90 (novanta); oltre a Euro 180,00 (centottanta) la sanzione inibitiva è aumentata di ulteriori 15 (quindici) giorni per ogni Euro 60,00 o frazione di essi.

11.3 Nel provvedimento disciplinare con il quale viene inflitta la sanzione pecuniaria, l'organo giudicante deve:

- a) fissare il termine improrogabile del pagamento;
- b) determinare la sanzione inibitiva di eventuale commutazione.

11.4 La sanzione inibitiva decorre dal giorno successivo al termine fissato per il pagamento ed estingue il debito.

11.5 Non può essere proposto appello avverso la commutazione.

11.6 L'organo giudicante competente dà notizia dell'avvenuta commutazione ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 69.

Art.12 - VIOLAZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

12.1 L'atleta che si faccia rilasciare la tessera agonistica da più affiliati è sanzionato con la squalifica da un minimo di un mese fino ad 1 (un) anno.

12.2 Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.

Art.13 - INTEMPERANZE DEI SOSTENITORI

13.1 L'affiliato ritenuto responsabile di manifestazioni di intemperanza, da parte dei propri sostenitori, è punito con sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 60,00 (sessanta) ad un massimo di Euro 3.000,00 (tremila).

Art.14 - AGGRESSIONE AD UN UFFICIALE DI GARA

14.1 Chi offende o tenta di aggredire o aggredisce un Ufficiale di gara è punito con la squalifica da 3 (tre) mesi fino alla radiazione.

Art.15 - ALTRE INFRAZIONI

15.1 E' soggetta alle sanzioni previste dal presente Regolamento qualsiasi altra violazione dei doveri e degli obblighi di cui all'articolo 1.

CAPO II - SANZIONI**Art.16 - PROVVEDIMENTI A CARICO DEGLI AFFILIATI**

16.1 A carico degli affiliati possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione;
- b) ammonizione con diffida;
- c) sanzione pecuniaria;
- d) confisca dei premi;
- e) non assegnazione o revoca di un titolo;
- f) penalizzazione;
- g) esclusione da un campionato
- h) sospensione a termine da qualsiasi attività;
- i) radiazione

Art.17 - PROVVEDIMENTI A CARICO DEI TESSERATI

17.1 A carico dei tesserati possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione
- b) ammonizione con diffida
- c) confisca dei premi;
- d) squalifica
- e) radiazione

Art.18 - PROVVEDIMENTI A CARICO DEI DIRIGENTI

18.1 A carico dei dirigenti federali, nazionali e periferici, e dei dirigenti sociali, possono essere adottati i seguenti provvedimenti per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:

- a) ammonizione
- b) sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato;
- c) inibizione temporanea a ricoprire cariche federali;
- d) radiazione

Art.19 - PROVVEDIMENTI A CARICO DEGLI UFFICIALI DI GARA

19.1 A carico degli Ufficiali di gara possono essere adottati i seguenti provvedimenti per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:

- a) ammonizione
- b) sospensione a termine dell'attività
- c) radiazione

Art.20 - PROVVEDIMENTI A CARICO TECNICI

20.1 A carico degli Tecnici, iscritti nell'Albo o negli Elenchi, possono essere adottati i seguenti provvedimenti per fatti connessi alla loro attività di tecnico:

- a) ammonizione
- b) sospensione a termine dell'attività
- c) radiazione

Art.21 - AMMONIZIONE

21.1 L'ammonizione consiste in un richiamo, verbale o scritto, ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.

Art.22 - AMMONIZIONE CON DIFFIDA

22.1 L'ammonizione con diffida consiste in una formale dichiarazione scritta di grave biasimo con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

Art.23 - SANZIONE PECUNIARIA

23.1 La sanzione pecuniaria consiste nell'obbligo inflitto all'affiliato di pagare alla F.I.U.F. una somma di denaro nei termini fissati e nella misura determinata dall'organo giudicante, da un minimo di euro 25 (venticinque) fino ad un massimo di euro 3000 (tremila).

Art.24 - CONFISCA DEI PREMI

24.1 La confisca dei premi in natura od in denaro consiste nel non assegnare o revocare l'assegnazione di detti premi conquistati in competizioni agonistiche.

24.2 La confisca può essere totale o parziale.

Art.25 - SQUALIFICA

25.1 La squalifica consiste nel divieto di disputare partite all'interno delle gare comprese dalla squalifica.

Art.26 - NON ASSEGNAZIONE O REVOCA DI UN TITOLO

26.1 La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo conquistato sul campo da parte di una squadra.

26.2 La sanzione può essere cumulata ad una sanzione inibitiva.

Art.27 - PENALIZZAZIONE

27.1 La penalizzazione consiste nella perdita di punteggio nella classifica di un campionato.

Art.28 - ESCLUSIONE DA UN CAMPIONATO

28.1 L'esclusione da un Campionato può essere inflitta ad un affiliato e può essere cumulata ad una sanzione inibitiva e comporta l'inibizione a partecipare ad un campionato e/o l'eliminazione dei punti conquistati e/o l'eliminazione dei piazzamenti del campionato in corso e/o l'inibizione a partecipare alle altre gare successive del campionato.

28.2 In caso di recidiva l'esclusione può essere estesa anche ad altri campionati degli anni successivi (non oltre due anni).

Art.29 - SOSPENSIONE A TERMINE DA QUALSIASI ATTIVITA'

29.1 La sospensione da qualsiasi attività comporta l'inibizione per l'affiliato ad organizzare qualsiasi manifestazione ed a partecipare a qualsiasi manifestazione sotto l'egida I.F.F. e F.I.U.F. nel periodo di validità della sanzione.

29.2 La sospensione può essere inflitta da un minimo di 15 (quindici) giorni ad un massimo di 2 (due) anni.

Art.30 - SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI RAPPRESENTANZA DI AFFILIATO

30.1 La sanzione consiste nel divieto al dirigente di affiliato di rappresentarlo in tutti gli organismi e manifestazioni federali.

30.2 La sospensione può essere inflitta da un minimo di 15 (quindici) giorni ad un massimo di 2 (due) anni.

Art.31 - INIBIZIONE TEMPORANEA A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI

31.1 La sanzione consiste nel divieto inflitto al tesserato di ricoprire cariche federali per un tempo determinato, da un minimo di 1 (un) mese ad un massimo di 3 (tre) anni.

31.2 L'inibizione comporta l'automatica decadenza da tutte le cariche ricoperte.

Art.32 - SOSPENSIONE A TERMINE DALL'ATTIVITA' PER GLI UFFICIALI DI GARA ED I TECNICI

32.1 La sospensione a termine dall'attività comporta il divieto per gli ufficiali di gara ed i tecnici di svolgere la loro attività nel periodo di validità della sanzione.

32.2 La sospensione può essere inflitta da un minimo di 15 (quindici) giorni ad un massimo di 1 (uno) anno. .

Art.33 - RADIAZIONE

33.1 La radiazione consiste nella cancellazione dell'affiliato o del tesserato dalla F.I.U.F.

33.2 L'affiliato ed il tesserato radiati vengono segnalati al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni sportive nazionali.

33.3 I tesserati di un affiliato radiato sono liberi dal vincolo sociale dal giorno successivo a quello della sentenza definitiva.

CAPO III - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI**Art.34 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI**

34.1 L'organo giudicante competente nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso e in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare.

34.2 Tiene altresì conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, nonché di quella antecedente e susseguente all'infrazione.

34.3 La qualifica di dirigente federale o sociale, di ufficiale di gara e di tecnico deve essere sempre valutata come circostanza aggravante; la stessa valutazione deve essere fatta nei confronti dei tesserati chiamati per l'occasione a svolgere funzioni di Ufficiali di gara.

34.4 Le sanzioni pecuniarie per l'affiliato non possono essere determinate in misura inferiore a Euro 60,00 (sessanta) ed in misura superiore a Euro 3.000,00 (tremila).

34.5 Le sanzioni inibitive temporanee non possono essere determinate in misura inferiore a 7 (sette) giorni consecutivi ed in misura superiore a 5 (cinque) anni.

34.6 Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.

34.7 Quando viene accertato che il risultato conseguito sul campo deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di un illecito sportivo, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, deve irrogare sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:

- a) non attribuzione di punteggi utili all'affiliato ed al tesserato per classifiche o graduatorie;
- b) non assegnazione o revoca di un titolo sportivo;
- c) confisca dei premi e dei contributi comunque previsti e connessi alla partecipazione alla competizione.

Art.35 - TENTATIVO.

35.1 L'affiliato ed il tesserato che compiano atti idonei in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne sono responsabili sono puniti, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con sanzione punitiva diminuita da un terzo a due terzi di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o l'evento si fosse verificato.

35.2 L'affiliato ed il tesserato, se volontariamente desistono dall'azione, soggiacciono soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano di per sé una infrazione diversa.

35.3 L'affiliato ed il tesserato, se volontariamente impediscono l'evento, soggiacciono alla pena stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art.36 - RECIDIVA.

36.1 L'affiliato od il tesserato che, dopo essere stato punito per una qualsiasi violazione delle norme contenute nello Statuto o nella normativa federale, ne commette un'altra soggiace all'aumento della sanzione nella misura fino ad un terzo della pena da infliggere per la nuova violazione.

36.2 L'affiliato od il tesserato che, dopo essere stato punito per una qualsiasi violazione delle norme contenute nello Statuto o nella normativa federale, ne commette un'altra:

- a) della medesima indole;
- b) nei 5 (cinque) anni successivi alla condanna precedente
- c) durante o dopo l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il soggetto condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena;

soggiace ad un aumento della sanzione nella misura fino alla metà della pena da infliggere.

36.3 - Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena prevista dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere fino a due terzi.

36.4 - Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva. La contestazione della recidiva è obbligatoria. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione. Spetta all'Organo di giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare l'entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione del nuovo reato.

Art.37 - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

37.1 In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione e di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole (dirigente federale o sociale, ufficiale di gara, tecnico, funzioni occasionali di ufficiale di gara);
- b) aver danneggiato persone o cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
- d) aver agito per motivi futili o abietti;
- e) aver, in giudizio, inquinato o anche solo tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato.
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- j) aver commesso l'illecito per eseguire od occultarne un altro, ovvero per consentire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

Art.38 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

38.1 Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

38.2 Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino a un terzo.

Art.39 - CIRCOSTANZE ATTENUANTI

39.1 La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:

- a) avere agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
- b) avere concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole prima del procedimento;
- c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

Il giudice, indipendentemente dalle su indicate circostanze, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art.40 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI

40.1 Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore a un quarto.

40.2 Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Art.41 - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

41.1 Le circostanze che attenuano le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti dai soggetti ritenuti responsabili.

41.2 Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti ritenuti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

41.3 Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art.42 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

42.1 L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

42.2 Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.

42.3 Nel caso in cui le circostanze aggravanti e quelle attenuanti vengano ritenute equivalenti, la sanzione da infliggersi non terrà conto delle stesse.

CAPO IV - CAUSE DI ESTINZIONE**Art.43 - CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI.**

43.1 Sono cause di estinzione delle infrazioni disciplinari:

- a) prescrizione;
- b) amnistia .

43.2 Sono cause di estinzione delle sanzioni:

- a) prescrizione
- b) amnistia ;
- c) indulto;
- d) grazia.

Art.44 - LA PRESCRIZIONE

44.1 La prescrizione estingue l'infrazione se entro 24 mesi dal fatto non è intervenuto provvedimento di primo grado, salvo quanto previsto al comma successivo.

44.2 In tutti i casi di illecito sportivo, ivi comprese le violazioni alle Norme Sportive Antidoping, l'infrazione è comunque estinta se non interviene provvedimento definitivo nel termine di otto anni dal fatto.

44.3 I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

44.4 Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposta dal presente Regolamento.

Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.

Sono cause interruttive:

- L'interrogatorio davanti al Procuratore federale;
- L'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio;
- La richiesta di rinvio a procedimento disciplinare.
- La decisione che applica la misura cautelare della sospensione.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre la metà.

44.5 La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

Art.45 - PRESCRIZIONE DELLE SANZIONI

45.1 La prescrizione estingue le sanzioni, in quanto può verificarsi anche dopo una sentenza irrevocabile di condanna non eseguita, dopo che sono trascorsi 5 (cinque) anni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza.

Art.46 - AMNISTIA

46.1 L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale; estingue l'infrazione e, se vi è stata irrogazione di sanzione, ne fa cessare l'esecuzione.

46.2 L'amnistia può essere totale, e cioè per tutte le sanzioni comminate per fatti commessi fino al giorno precedente la data di concessione; oppure parziale, cioè limitata a determinate sanzioni, o limitata a determinati periodi di tempo.

46.3 È una delle cause di estinzione dell'infrazione se interviene quando non vi sia stata ancora condanna. Se interviene dopo la decisione irrevocabile di condanna, estingue le sanzioni principali e quelle accessorie, ma non gli effetti della sanzione.

46.4 L'amnistia può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi. L'amnistia non è applicabile ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

46.5 Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.

46.6 La concessione dell'amnistia è provvedimento di esclusiva competenza del Consiglio Federale, previa deliberazione che ne stabilisca i termini.

46.7 Nel concorso di più reati l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

Art.47 - INDULTO

47.1 L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata. Esso non presuppone una condanna irrevocabile e non estingue le sanzioni accessorie salvo che il provvedimento disponga diversamente.

47.2 Nel corso di più reati, l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le pene.

47.3 L'efficacia dell'indulto è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale.

47.4 L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente.

47.5 La concessione dell'indulto è provvedimento di esclusiva competenza del Consiglio Federale, previa deliberazione che ne stabilisca i termini.

Art.48 - GRAZIA.

48.1 La grazia è un provvedimento di clemenza "ad personam"; che può essere concesso quando è intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna.

48.2 La grazia estingue, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra meno grave e può essere concessa per tutte le condanne, compresa la radiazione, concorrendo la presenza di circostanze sufficienti a far presumere che l'infrazione non verrà ripetuta. La grazia non estingue le sanzioni accessorie salvo che il provvedimento disponga diversamente.

48.3 Gli affiliati ed i tesserati possono proporre domanda di grazia nel solo caso che abbiano già scontato metà della pena.

48.4 Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dall'adozione della sanzione definitiva.

48.5 La domanda di grazia, sottoscritta dall'interessato, deve essere diretta al Presidente della F.I.U.F. e deve essere inviata con mezzi telematici che garantiscano la certezza dell'invio e della ricezione ovvero a mezzo raccomandata a.r.; non è dovuta alcuna tassa.

48.6 La concessione della grazia è provvedimento di esclusiva competenza del Presidente Federale.

Art.49 - RIABILITAZIONE

49.1 La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

È emesso dalla Corte d'Appello federale su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:

1. che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;

2. che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

49.2 Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte d'Appello federale acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

49.3 La Corte d'Appello federale si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della F.I.U.F. che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede inoltre, nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all'istante con mezzi telematici che garantiscano la certezza dell'invio e della ricezione ovvero a mezzo raccomandata a.r.

49.4 Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

49.5 La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte d'Appello federale su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

PARTE SECONDA

TITOLO I° - ORGANI DI GIUSTIZIA

CAPO I - UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

Art.50 - PROCURA FEDERALE

50.1 La Procura federale è retta da un Procuratore federale che si può avvalere della collaborazione di un Sostituto.

50.2 Il Procuratore federale ed il Sostituto Procuratore sono nominati dal Consiglio Federale fra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 27 dello Statuto nella prima riunione del Consiglio all'inizio del quadriennio olimpico.

50.3 La Procura federale ha sede presso la F.I.U.F.

Art.51 - COMPETENZA

51.1 All'ufficio del Procuratore federale sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti a tutti gli organi di giustizia federale, fatta eccezione per i procedimenti avanti il Giudice Unico, al quale sono rimessi i procedimenti per infrazioni meramente tecniche. Il Giudice Unico federale eventualmente trasmetterà al Procuratore federale gli atti per un supplemento di istruttoria in ordine ad eventuali trasgressioni emerse in sede di giudizio nell'ipotesi in cui le stesse non rientrino nella sua competenza.

51.2 Esperisce indagini su richiesta degli organi giudicanti e del Consiglio Federale.

Art.52 - PROMOZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE

52.1 Il Procuratore federale promuove l'azione disciplinare d'ufficio o in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia di infrazione comunque conosciuta.

52.2 E' autonomo nell'esercizio delle sue funzioni e può avvalersi della collaborazione di altri organi federali, centrali e periferici.

52.3 Apre l'indagine con l'iscrizione del caso nel registro della Procura federale:

1. la relativa comunicazione deve essere inviata all'indagato con mezzi telematici che garantiscano la certezza dell'invio e della ricezione ovvero a mezzo raccomandata a.r.;

2. la comunicazione deve contenere l'esposizione dei fatti oggetto dell'indagine;

3. l'indagato può farsi assistere da un difensore e presentare eventuali controdeduzioni.

52.4 Procede all'interrogatorio degli inquisiti ed all'audizione dei testimoni, all'acquisizione di documenti e di ogni altro elemento di prova ritenuto utile per il compimento dell'istruttoria, redigendo verbale di ogni atto compiuto.

52.5 Esperite le indagini e la istruttoria può archiviare oppure trasmettere gli atti all'organo giudicante competente con la formulazione di specifici addebiti da contestare allo incolpato, con l'indicazione delle norme che si ritengono violate con la richiesta che venga fissata la data per la celebrazione del procedimento disciplinare e con l'eventuale indicazione dei testi da chiamare in giudizio, dando notizia all'indagato con mezzi telematici che garantiscano la certezza dell'invio e della ricezione ovvero a mezzo raccomandata a.r.

52.6 Il Procuratore federale per esperire l'indagine ha tempo 2 (due) mesi dalla data di iscrizione del caso nel registro della Procura federale. Il termine può essere prorogato di un altro mese.

Art.53 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI RICHIESTI DAL PROCURATORE FEDERALE

53.1 Si osservano le norme generali stabilite per i procedimenti disciplinari al Titolo III del presente regolamento, in quanto applicabili.

53.2 Pervenuti gli atti all'organo giudicante, il Presidente della Commissione Federale di Giustizia stabilisce la seduta per lo svolgimento del procedimento, fissandone il giorno, l'ora e il luogo e mediante Segreteria degli Organi di Giustizia dispone, quindi, l'immediata comunicazione alle parti (incolpato, Procuratore federale ed eventuale denunciante):

a) dell'atto di contestazione degli addebiti formulati dal Procuratore federale.

b) dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio;

c) dell'avvertimento che gli atti rimangono depositati presso la sede dell'Organo giudicante fino a 10 (dieci) giorni liberi prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine perentorio, le parti possono prendere visione, richiedendone copia, presentare memorie, istanze e quant'altro ritengono utile ai fini della propria difesa.

53.3 L'incolpato e l'eventuale denunciante possono dichiarare il luogo nel quale intendono ricevere ogni comunicazione relativa al giudizio inviando tale dichiarazione con mezzi telematici che garantiscano la certezza dell'invio e della ricezione ovvero con raccomandata a.r. alla Segreteria degli Organi di Giustizia in ogni momento del giudizio stesso, ma in assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate alla residenza risultante all'atto del tesseramento o all'indirizzo della Società presso la quale il tesserato è iscritto.

53.4 Il termine per comparire dinanzi all'organo giudicante non può essere inferiore a 15 (quindici) giorni liberi decorrenti dalla data di ricezione dell'atto di contestazione e del contestuale avviso di convocazione.

53.5 La presentazione dei primi atti difensivi nel termine perentorio sopra previsto deve essere effettuata mediante il loro deposito presso la sede dell'Organo giudicante, a pena di inammissibilità e deve essere agli stessi allegata la ricevuta della lettera raccomandata a.r. o la notifica di ricezione telematica comprovante l'avvenuto invio di tali atti, in copia integrale, al Procuratore federale ed alle altre parti.

53.6 I terzi portatori di interessi indiretti, che non abbiano esercitato la facoltà di reclamo, ricorso o denuncia, possono, prima dell'apertura del dibattito, rivolgere istanza all'organo giudicante per essere ammessi a partecipare al giudizio; l'organo giudicante, sentiti il Procuratore federale e le altre parti, delibera sull'istanza subito e comunque prima dell'apertura del dibattimento stesso.

53.7 La prova per testimoni richiesta dall'incolpato e dal denunciante deve essere dedotta a pena di inammissibilità fino e non oltre il decimo giorno libero antecedente la data fissata per il dibattimento, nonché mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata; i terzi ammessi a partecipare al giudizio possono richiedere la prova per testimoni prima che abbia inizio il dibattimento. Tali testimoni sono convocati a cura e spese delle parti che li hanno indotti.

53.8 I testimoni richiesti dal Procuratore federale, così come indicati nell'atto di richiesta di citazione a giudizio, mediante indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuno dei testimoni deve essere

interrogato sono convocati a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia. Il rimborso delle loro eventuali spese viene anticipato dalla F.I.U.F. e dovrà essere pagato dall'incolpato se condannato.

53.9 Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra il Procuratore federale e le altre parti.

53.10 L'organo giudicante è investito dei più ampi poteri in ordine all'assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti istruttori compiuti dal Procuratore federale.

53.11 Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi o se risulta che il fatto è diverso, l'organo giudicante, se possibile, procede immediatamente oppure rimette gli atti alla Procura federale sospendendo, se necessario, il giudizio in corso.

53.12 Al termine del dibattimento il Procuratore federale formula le proprie conclusioni specifiche.

53.13 A seguire formulano le proprie conclusioni anche altre parti.

53.14 La difesa e l'incolpato hanno il diritto di intervenire, nell'ordine, per ultimi.

53.15 Del dibattimento va redatto a cura di un componente dell'organo giudicante, il verbale riassuntivo, che è inserito nel fascicolo.

53.16 Le decisioni vanno comunicate in copia integrale al Procuratore federale, al Presidente federale ed alle altre parti del giudizio. In estratto con il dispositivo, alla società presso la quale il tesserato è iscritto in caso di condanna di questo ed agli Organi periferici nella cui giurisdizione risiedono il tesserato e la società. La comunicazione va inoltrata con mezzi telematici che garantiscano la certezza dell'invio e della ricezione ovvero con raccomandata a.r. spedita a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia entro 10 (dieci) giorni dalla data di deposito della decisione e/o sentenza.

53.17 Il procedimento di primo grado deve concludersi entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dall'atto di deferimento del Procuratore federale.

Art.54 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI CONNESSI ALLE COMPETENZE RISERVATE - ALL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING ISTITUITO PRESSO IL C.O.N.I.

54.1 Per la regolamentazione di questa materia si rinvia a quanto disposto dalle Norme Sportive Antidoping e dalle deliberazioni del C.O.N.I.

54.2 Le sanzioni comminate dall'Organo Giudicante della F.I.U.F. per fatti connessi a violazioni in tema di doping hanno efficacia presso le altre Federazioni Sportive Nazionali.

Art.55 - IMPUGNAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE

55.1 Il Procuratore federale può proporre impugnazione avverso le decisioni degli organi giudicanti di primo grado.

55.2 La dichiarazione di impugnazione deve essere depositata presso la Segreteria degli Organi di Giustizia entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di ricevimento del provvedimento.

55.3 Le motivazioni dell'impugnazione devono essere depositate presso la Segreteria degli Organi di Giustizia entro i 15 (quindici) giorni successivi al deposito della dichiarazione di impugnazione: in mancanza l'impugnazione si intende rinunciata.

55.4 La dichiarazione di impugnazione e le motivazioni devono essere inviate con mezzi telematici che garantiscano la certezza dell'invio e della ricezione o a mezzo raccomandata a.r. all'interessato contro il quale l'impugnazione viene presentata a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia entro i 15 (quindici) giorni successivi al deposito delle motivazioni.

CAPO II – I DIFENSORI DELLE PARTI

Art.56 – POTERI INVESTIGATIVI

56.1 Il difensore di parte può condurre indagini per acquisire notizie, ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa, su un piano di parità con il procuratore federale.

56.2 La documentazione in tal modo prodotta in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in copia, costituisce il fascicolo del difensore, da sottoporre sia al procuratore federale, perché ne tenga conto ai fini delle sue determinazioni, sia al giudice investito del procedimento. Della documentazione il procuratore federale può in ogni caso prendere visione ed estrarre copia. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo del dibattimento.

CAPO III - ORGANI GIUDICANTI

Art.57 - ORGANI GIUDICANTI

57.1 Gli Organi Giudicanti della F.I.U.F. sono previsti dallo Statuto Federale e sono:

- a) il Giudice Unico Federale;
- b) la Commissione Federale di Giustizia;
- c) la Corte d'Appello Federale.

57.2 Composizione, durata e funzioni degli organi giudicanti sono disciplinate dagli articoli 29, 30, 31 dello Statuto Federale che si intendono qui integralmente richiamati.

57.3 La funzione giudicante è continua ed indipendente.

Art.58 - REQUISITI PER LA NOMINA

58.1 I componenti degli organi giudicanti vengono nominati oppure eletti tra coloro che sono in possesso dei requisiti fissati dagli artt. 27 e 36 dello Statuto Federale.

Art.59 - INCOMPATIBILITA'

59.1 La qualifica di componente degli organi di giustizia federali è incompatibile con qualsiasi carica elettiva o di nomina federale e con le cariche sociali..

Art.60 - COMPETENZA GENERALE

60.1 Gli organi giudicanti hanno competenza a giudicare ogni infrazione connessa all'attività sportiva, nonché ogni altra infrazione allo Statuto ed ai Regolamenti federali vigenti.

60.2 Gli organi giudicanti iniziano il procedimento disciplinare su deferimento del Procuratore federale salvo nel caso di giudizio avanti al Giudice Unico Federale o di giudizio di secondo grado secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

60.3 Se un organo giudicante è chiamato ad iniziare un procedimento nei confronti di un componente dell'organo stesso o di altro organo giudicante le competenze vengono così modificate:

- a) Giudice Unico Federale (o suo supplente): la competenza è in primo grado della Commissione Federale di Giustizia ed in secondo grado della Corte d'Appello Federale.
- b) Componenti della Commissione Federale di Giustizia e suoi supplenti: in primo grado la competenza rimane alla Commissione, formata dai componenti non coinvolti nel procedimento ed in secondo grado la competenza è della Corte d'Appello Federale.
- c) Componenti della Corte d'Appello Federale: in unico grado la competenza rimane alla Commissione, formata dai componenti non coinvolti nel procedimento.

60.4 Competente a giudicare nei confronti del Procuratore Federale e/o del suo Sostituto è in primo grado la Commissione di Giustizia Federale ed in secondo grado la Corte d'Appello Federale.

Art.61 - SEDE

61.1 Gli organi giudicanti hanno sede presso la F.I.U.F.

61.2 Essi si avvalgono, per l'espletamento delle loro funzioni, delle strutture esistenti presso la sede.

Art.62 - IL GIUDICE UNICO FEDERALE

62.1 E' organo monocratico previsto dall'art. 29 dello Statuto Federale competente a giudicare sulle materie secondo quanto previsto dall'art. 29.2 dello Statuto Federale.

62.2 In caso di dimissioni o di impedimento assume le funzioni dello stesso il supplente del Giudice Unico Federale.

62.3 In caso di dimissioni o di impedimento del Giudice Unico Federale e del suo supplente, il Consiglio Federale provvede ad una nuova nomina.

Art.63 - LA COMMISSIONE FEDERALE DI GIUSTIZIA

63.1 E' organo collegiale previsto dall'art.30 dello Statuto Federale competente a giudicare sulle materie secondo quanto previsto dai commi 30.2, 30.3 e 30.4 dello Statuto Federale.

Art.64 - LA CORTE D'APPELLO FEDERALE

64.1 E' organo collegiale previsto dall'art.31 dello Statuto Federale competente a giudicare sulle materie secondo quanto previsto dai commi 31.3 e 31.4 dello Statuto Federale.

64.2 Infine decide, senza formalità ed inappellabilmente, su tutti i conflitti di competenza tra organi giudicanti non previsti dalle carte federali F.I.U.F.

64.3 La Corte d'Appello Federale è competente per i procedimenti in materia di doping.

Art.65 - RESPONSABILITA' DI COMPONENTE DI ORGANO GIUDICANTE

65.1 Ogni componente di organo giudicante risponde delle sole infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni giudicanti.

65.2 Promuove l'azione disciplinare il Procuratore federale.

Art.66 - COMPETENZA FUNZIONALE

66.1 Gli Organi di Giustizia Sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso Codice.

66.2 Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

TITOLO II° - P R O C E D I M E N T I**CAPO I - NORME GENERALI****Art.67 - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO E DIRITTO DI DIFESA**

67.1 L'organo giudicante di primo grado deve contestare, con mezzi telematici che garantiscano la certezza dell'invio e della ricezione o per iscritto, l'addebito all'incolpato.

67.2 La contestazione deve inoltre contenere l'invito a depositare o a spedire, con mezzi telematici che garantiscano la certezza dell'invio e della ricezione o a mezzo lettera raccomandata a.r., eventuali difese scritte entro il termine di decadenza di 10 (dieci) giorni antecedenti la data fissata per il dibattimento o entro la data indicata all'uopo dall'organo giudicante.

67.3 L'incolpato ha diritto di essere sentito, a sua richiesta, dall'organo giudicante, nonché di essere rappresentato, assistito e difeso nel procedimento disciplinare; i medesimi diritti hanno le altre parti eventualmente ammesse a partecipare al dibattimento.

Art.68 - RICUSAZIONE E ASTENSIONE DI UN COMPONENTE DI ORGANO GIUDICANTE

68.1 Ciascun componente degli organi di giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:

- a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
- b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
- e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione;
- g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.

68.2 Ciascun componente degli organi di giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), g). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

68.3 La ricusazione può essere proposta del Procuratore federale o dall'incolpato.

68.4 La dichiarazione di ricusazione deve enunciare i motivi ed indicarne le prove, è fatta con atto sottoscritto dall'interessato e presentato insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente.

68.5 Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro 5 (cinque) giorni da quando l'interessato o il Procuratore viene a conoscenza dell'organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.

68.6 Sulla ricusazione del Giudice Unico Federale decide la Commissione Federale di Giustizia; su quella dei componenti della Commissione Federale di Giustizia decide la Corte d'Appello Federale; su quella dei componenti della Corte d'Appello Federale decidono gli altri componenti della Corte d'Appello stessa.

68.7 Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento dell'istanza di ricusazione, sentito il componente dell'organo giudicante ricusato, e comunque prima della trattazione del procedimento.

68.8 In caso di accoglimento del ricorso dovrà essere indicato il nominativo del giudice supplente che deve sostituire quello ricusato. Il nuovo membro resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricusazione.

68.9 Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta la decisione che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

68.10 La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.

68.11 Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

68.12 Per la dichiarazione di ricusazione non è dovuta alcuna tassa.

68.13 Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decider sulla ricusazione.

68.14 Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

Art.69 - COMUNICAZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI

69.1 La comunicazione delle sentenze e delle decisioni deve essere inviata a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia.:

a) per il tesserato nel luogo nel quale intende ricevere ogni comunicazione relativa al giudizio, luogo dichiarato con mezzi telematici che garantiscano la certezza dell'invio e della ricezione o con raccomandata a. r. alla Segreteria Generale F.I.U.F. ovvero in assenza di tale dichiarazione presso la residenza risultante all'atto del tesseramento o all'indirizzo della Società presso la quale il tesserato è iscritto;

b) per l'affiliato e l'organo federale, presso le rispettive sedi;

c) per il Procuratore federale, presso il suo domicilio.

69.2 Le comunicazioni si presumono comunque effettuate quando sono pervenute alla sede dell'affiliato o dell'organo federale.

69.3 Le sentenze e le decisioni vanno comunicate nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 53.16.

69.4 La lettura del dispositivo e della motivazione equivale a notificazione della sentenza per gli interessati presenti all'udienza.

Art.70 - DEPOSITO DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI. E MOTIVAZIONE

70.1 Tutte le sentenze e le decisioni degli organi giudicanti devono essere depositate presso la Segreteria degli Organi di Giustizia entro 15 (quindici) giorni dalla data della loro pronuncia.

70.2 Tutte le sentenze e le decisioni degli organi giudicanti devono essere motivate.

Art.71 - REGISTRO DELLA PROCURA FEDERALE, SCHEDARIO GENERALE DEI PROCEDIMENTI E RACCOLTA UFFICIALE DELLE DECISIONI E DELLE SENTENZE

71.1 E' istituito presso la F.I.U.F. il Registro della Procura Federale ove sono riportate:

a) la numerazione del registro sotto la quale è iscritto il procedimento;

b) la data dell'iscrizione;

c) le generalità delle persone sottoposte a procedimento o il nome delle parti;

d) l'indicazione del denunciante o di eventuali controinteressati.

71.2 E' istituito presso la F.I.U.F. lo Schedario Generale dei procedimenti disciplinari, nel quale sono annotati tutte le decisioni e le sentenze pronunciate dagli organi giudicanti con i seguenti dati:

a) la data ed il numero della decisione o della sentenza;

b) il nome dei componenti dell'organo giudicante;

c) il nome delle persone sottoposte a procedimento o delle parti interessate;

d) il numero di iscrizione al Registro della Procura Federale.

71.3 E' istituita presso la F.I.U.F. la Raccolta Ufficiale delle decisioni e delle sentenze emesse dagli organi giudicanti, ove sono inseriti, in ordine cronologico, gli originali delle decisioni e delle sentenze di ciascun organo giudicante.

71.4 Il Registro, lo Schedario e la Raccolta sono conservati dalla Segreteria degli Organi di Giustizia sotto la vigilanza del procuratore Federale.

Art.72 - PUBBLICITA'

72.1 Le decisioni e le sentenze sono comunicate alle parti ai sensi dell'art.69 del presente Regolamento.

72.2 Gli organi giudicanti trasmettono la decisione o la sentenza alla Segreteria degli Organi di Giustizia. Perché provveda, contestualmente alla sua annotazione nello Schedario Generale ed ad inserirla e conservarla nella Raccolta Ufficiale.

72.3 Le società affiliate hanno l'obbligo di affiggere, nel proprio albo sociale, le decisioni e le sentenze emessi dagli organi giudicanti a carico dei propri associati.

72.4 Il dispositivo delle decisioni e delle sentenze definitive è pubblicato sul sito web ufficiale della F.I.U.F .

Art.73 - ESECUTIVITA' DELLE DECISIONI E DELLE SENTENZE.

73.1 I provvedimenti disciplinari pronunciati dagli organi giudicanti di primo grado sono immediatamente esecutivi e passano in giudicato se, avverso gli stessi, non viene proposta impugnazione dagli interessati entro il termine di decadenza di giorni 15 (quindici) dalla ricezione del testo integrale del provvedimento.

73.2 Per la decorrenza di tale termine vale in ogni caso la data di ricezione del provvedimento da parte del tesserato e/o dell'affiliato di appartenenza.

73.3 Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a dare pronta esecuzione ai provvedimenti degli organi giudicanti; in mancanza incorrono nelle sanzioni del presente Regolamento.

73.4 Dopo l'adozione di provvedimenti disciplinari in primo grado e fino al momento in cui la sentenza non è passata in giudicato, in caso vengano adottate decisioni che implicano squalifica o esclusione o radiazione ovvero altre sanzioni inibitive, l'affiliato o il tesserato sono immediatamente sottoposti a tali sanzioni, salva la facoltà per il giudice d'appello di sospendere, su istanza di parte, quando ricorrono gravissimi motivi, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata.

Art.74 - TASSE FEDERALI

74.1 Il Consiglio Federale stabilisce annualmente le tasse per i reclami, per i ricorsi in primo grado ed i ricorsi in appello; il versamento delle tasse è condizione di ammissibilità.

Art.75 - PRINCIPIO DI IMPUGNABILITA' E DIVIETO DI REVOCA

75.1 Sono impugnabili tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari.

75.2 E' fatto divieto all'organo giudicante di revocare i provvedimenti da esso adottati ad eccezione di quelli cautelari.

CAPO II - DEI PROCEDIMENTI

Art.76 - PROCEDIMENTO DAVANTI IL GIUDICE UNICO FEDERALE

76.1 Il Giudice Unico Federale è competente a decidere per quanto riguarda le infrazioni meramente tecniche ed adotta i provvedimenti di sua competenza entro un mese dalla ricezione della segnalazione.

76.2 Se lo ritiene necessario, può disporre di un supplemento di istruttoria, con la più ampia libertà di mezzi di prova; in questo caso deve darne immediata notizia all'interessato ma il periodo di proroga non può essere per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni.

76.3 La segnalazione degli Ufficiali di Gara (in primo luogo gli arbitri) competenti mediante referti arbitrali ed i reclami di altri tesserati devono pervenire, per iscritto, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, con mezzi telematici che garantiscano la certezza dell'invio e della ricezione o a mezzo raccomandata a. r. e debbono essere cronologicamente annotati in un Registro del G.U.F. secondo il numero di protocollo del loro ricevimento.

76.4 Il Giudice Unico Federale, nel caso rilevi l'emergere di infrazioni avente rilevanza disciplinare connesse a questioni meramente tecniche ai sensi dell'art. 29.2 dello Statuto Federale, deve immediatamente trasmettere gli atti al Procuratore Federale per il seguito di competenza.

Art.77 - PROCEDIMENTI DAVANTI ALLA COMMISSIONE FEDERALE DI GIUSTIZIA

77.1 La Commissione Federale di Giustizia è competente nelle materie indicate nell'art.30 dello Statuto Federale, ad esclusione della lettera c) del comma 30.3, ed agisce su richiesta del Procuratore Federale.

77.2 I reclami riguardanti lo svolgimento di una assemblea o/e delle relative deliberazioni, a pena di irreceivibilità, devono essere preannunciati in assemblea ed inseriti nel relativo verbale e comunicati con mezzi telematici che garantiscano la certezza dell'invio e della ricezione o a mezzo raccomandata a. r. al Procuratore federale entro 8 (otto) giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea e, per conoscenza, entro lo stesso termine al Presidente federale ovvero al presidente del Comitato competente.

77.3 Nei procedimenti conseguenti a reclami avverso lo svolgimento di assemblee provinciali o regionali o/e delle relative deliberazioni, il Presidente del Comitato competente può presentare al Procuratore federale deduzioni e memorie entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dell'informazione. Analogamente il Presidente federale può presentare al Procuratore federale deduzioni e memorie nei procedimenti relativi a reclami avverso lo svolgimento di una assemblea nazionale o/e delle relative deliberazioni.

77.4 Il reclamo deve contenere a pena di inammissibilità:

a) gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda;

- b) l'indicazione degli specifici mezzi di prova che si presentano;
- c) la sottoscrizione del reclamante.

77.5 Il Presidente della Commissione Federale di Giustizia, ricevuto il reclamo, fissa la data dell'udienza dandone comunicazione al reclamante ed ai soggetti indicati nel secondo comma del presente articolo.

77.6 Qualunque tesserato vi abbia interesse può intervenire, a sue spese, nel procedimento depositando memorie presso la sede della Commissione entro e non oltre 8 (otto) giorni prima della data della prima udienza.

77.7 La Commissione Federale di Giustizia, nel caso non dovesse rilevare nei fatti denunciati, violazioni a quanto previsto all'articolo 1 del presente regolamento, dichiara il non luogo a procedere, dandone comunicazione al Procuratore federale, il quale può impugnare, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, tale decisione presso la Corte d'Appello, la quale, qualora ritenga che nei fatti denunciati possa configurarsi una o più violazioni, procede ad annullare la decisione impugnata e rinvia gli atti alla Commissione federale di Giustizia per il seguito di competenza.

Art.78 - INCOMPETENZA: OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEI RECLAMI ALL'ORGANO COMPETENTE

78.1 Gli organi di giustizia, nel caso si dichiarino incompetenti a decidere i reclami loro pervenuti, hanno l'obbligo di trasmettere la relativa documentazione all'organo competente.

Art.79 - ESECUTORIETA' DELLE DECISIONI E DELLE SENTENZE

79.1 Tutte le decisioni pronunciate dagli organi di giustizia federale sono immediatamente esecutive anche se, in virtù delle norme regolamentari, esse non sono ancora passate in giudicato

79.2 La presentazione o la pendenza di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della decisione.

79.3 L'organo competente a decidere sul gravame, peraltro, ove sussistano gravissimi motivi, può disporre la sospensione dell'esecuzione su istanza di parte.

79.4 In caso di riforma o di annullamento della decisione impugnata, i provvedimenti già eseguiti interamente o parzialmente si intendono revocati, fatti salvi gli effetti verificatisi e non più revocabili.

CAPO III - APPELLO

Art.80 - APPELLABILITA' E TERMINI

80.1 I provvedimenti degli organi di giustizia sportiva sono appellabili.

80.2 Termine ultimo per proporre appello è di 15 (quindici) giorni successivi alla ricezione del provvedimento da impugnare.

80.3 Entro tale termine deve essere spedito, sia all'organo giudicante che ha pronunciato la decisione impugnata, sia all'organo competente a decidere in secondo grado, sia al Procuratore federale, il testo dell'appello con mezzi telematici che garantiscano la certezza dell'invio e della ricezione o a mezzo lettera raccomandata a. r., a pena di inammissibilità del ricorso.

80.4 L'organo giudicante che ha pronunciato la decisione impugnata deve trasmettere immediatamente i relativi atti alla sede dell'organo giudicante superiore.

80.5 Qualora siano decorsi i termini di impugnazione senza che l'impugnazione sia proposta la decisione diventa definitiva ed esecutiva salvo quanto disposto dalle norme in tema di revisione del procedimento.

Art.81 - APPELLO

81.1 L'atto di appello deve, a pena di inammissibilità, contenere:

- a) l'indicazione del provvedimento impugnato;
- b) la motivazione dell'impugnativa;
- c) a sottoscrizione dell'interessato;

ed essere accompagnato dalla tassa federale.

Art.82 - OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELL'APPELLO ALL'ORGANO COMPETENTE

82.1 L'organo di giustizia investito dell'appello, nel caso in cui si ritenga incompetente per la decisione, ha l'obbligo di trasmettere la documentazione all'organo competente.

Art.83 - PROVE

83.1 L'organo competente di secondo grado decide sulla base del ricorso e degli atti trasmessi dall'organo giudicante di primo grado. Nel procedimento d'appello non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio.

83.2 In casi eccezionali, quando sia indispensabile, può rinnovare parzialmente avanti a sé l'istruttoria e richiedere informazioni agli Ufficiali di Gara o ad altri organi federali, eventualmente anche già interpellati nel giudizio di primo grado.

83.3 Il Procuratore federale ed il ricorrente non possono dedurre in appello nuove prove quando le stesse potevano essere dedotte in primo grado. L'appellante non può dedurre nuove prove salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile o l'organo d'appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione.

83.4 Le domande e le questioni nuove, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio. Le parti ed il Procuratore federale possono proporre nuove prove o richiedere ulteriori accertamenti unicamente quando la loro necessità sia emersa successivamente al giudizio di primo grado.

Art.84 - DECISIONI

84.1 In caso di appello presentato solamente dal soggetto sanzionato in primo grado esiste per il giudizio di secondo grado il divieto della reformatio in peius della pena, mentre, se è appellante anche il Procuratore federale o la parte offesa, tale divieto non esiste e la pena potrà anche essere aumentata.

84.2 Gli organi di appello :

- a) se valutano diversamente in fatto o in diritto, le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riformano in tutto o in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del reclamante, ad eccezione degli appelli presentati dal Procuratore federale;
- b) se rilevano motivi di inammissibilità od improcedibilità dell'appello in primo grado, annullano la decisione impugnata senza rinvio;
- c) se ritengono insussistente la inammissibilità o improcedibilità dichiarata dagli organi di primo grado, annullano la decisione impugnata e rinviando all'organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
- d) se rilevano che gli organi di primo grado non hanno provveduto su tutte le domande loro proposte, non hanno preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non hanno in alcun modo motivato la propria decisione o hanno in qualsiasi modo violato le norme sul contraddittorio, annullano la decisione impugnata e rinviando all'organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
- e) se rilevano che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispongono, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
- f) se lo ritengono assolutamente necessario dispongono di ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

84.3 Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

84.4 Le norme di cui all'articolo 53 del presente Regolamento si applicano ai procedimenti disciplinari davanti alla Corte d'Appello federale, in quanto compatibili.

84.5 In caso di accoglimento del ricorso, deve essere ordinata la restituzione della tassa versata.

84.6 I provvedimenti dell'organo di giustizia di secondo grado sono definitivi, fatto salvo quanto stabilito dallo Statuto Federale e dalle Norme Sportive Antidoping.

84.7 Nei procedimenti per revisione si applicano, in quanto compatibili, le stesse norme procedurali.

CAPO IV - PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI SPECIALI

Art.85 - PROVVEDIMENTI CAUTELARI

85.1 I provvedimenti cautelari sono adottati dal Giudice su richiesta del Procuratore Federale – ove si rendessero necessari durante la fase di indagine – o dalla Commissione Federale di Giustizia – se durante la fase dibattimentale – quando vi sia la necessità di tutelare un'importante interesse della F.I.U.F., di un affiliato, o di un tesserato, che nelle more del giudizio sia sottoposto a grave pregiudizio ovvero quando sussistano esigenze di tutela delle indagini.

85.2 Sono adottabili come misure cautelari i seguenti provvedimenti:

- a) sequestro;
- b) sospensione cautelare dell'attività.

85.3 Il sequestro comporta la possibilità per il Procuratore federale di richiedere la consegna di documenti o altro materiale della F.I.U.F., di un affiliato o di un tesserato che può trattenere agli atti per le indagini o per impedire il protrarsi della violazione.

85.4 La sospensione cautelare è concessa in presenza dei seguenti presupposti:

- a) la gravità dell'infrazione;
- b) gravi indizi di colpevolezza;

c) l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni;

La durata della sospensione non può essere superiore ai sessanta giorni e non è rinnovabile. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata. Il provvedimento della sospensione è appellabile.

Il provvedimento di sospensione deve essere compiutamente motivato. Qualora il giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, deve contenere le seguenti indicazioni:

- 1) l'indicazione delle generalità dell'imputato e degli elementi che servono ad identificarlo, al fine di evitare che la misura possa colpire omonimi;
- 2) la descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate, ovvero il capo di accusa; nella formulazione dell'imputazione il giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale;
- 3) la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
- 4) l'esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
- 5) la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
- 6) la data e la sottoscrizione del giudice.

85.5 I provvedimenti cautelari sono comunicati alle parti interessate secondo le modalità previste dal presente Regolamento e sono impugnabili entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla loro comunicazione, avanti alla Commissione Federale di Giustizia oppure, ove questa lo abbia adottato, avanti la Corte di Appello. Questa decide inappellabilmente entro 7 (sette) giorni dalla ricezione dell'atto di impugnazione.

85.6 I provvedimenti cautelari non pregiudicano la decisione nel merito e sono revocabili dai Giudici quando ne siano venuti meno i presupposti.

Art.86 - PROCEDIMENTO DI REVISIONE

86.1 Gli interessati possono, in ogni momento, chiedere alla Corte d'Appello federale la revisione delle sentenze passate in giudicato e divenute irrevocabili..

86.2 La richiesta di istanza può essere proposta in caso:

- a) sopravvenienza di nuove prove di non colpevolezza;
- b) falsità in atti o in giudizio o di altro fatto-reato da cui sia dipesa la condanna avverso la quale è proposta la richiesta di revisione.

c) Inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza con quelli di altra sentenza pure irrevocabile.

86.3 Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto sulla base di sentenza di non doversi procedere o di sentenza di assoluzione.

86.4 La richiesta di revisione non è ammissibile per ottenere altri tipi di sentenza o di decisione, quali l'esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa, della pena.

86.5 La richiesta si propone per iscritto, con mezzi telematici che garantiscano la certezza dell'invio e della ricezione o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, presso la Corte di Appello federale e deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano nonché eventuali atti o documenti a sostegno della richiesta stessa.

86.6 Alla richiesta di revisione deve essere allegata la tassa federale;

86.7 La richiesta di revisione può essere presentata in qualunque tempo, ma quando è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte d'Appello dichiara l'inammissibilità della richiesta stessa.

86.8 La Corte di Appello federale può in qualunque momento disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione.

86.9 In caso di accoglimento della richiesta di revisione la Corte di Appello federale revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.

86.10 La Corte di Appello federale non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.

86.11 Il Procuratore federale ha il diritto di intervenire ed il dovere di proporre conclusioni specifiche.

86.12 La decisione della Corte di Appello è comunicata, a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia alla parte interessata e viene annotata in calce all'origine del provvedimento impugnato.

86.13 Si applicano, in quanto compatibili, le norme del procedimento disciplinare in grado di appello

Art.87 - PROCEDIMENTO DAVANTI AL COLLEGIO ARBITRALE

- 87.1 Per le decisioni delle controversie di cui all'articolo 33 dello Statuto Federale, un tesserato o una società affiliata può richiedere la formazione di un Collegio Arbitrale dandone comunicazione con mezzi telematici che garantiscano la certezza dell'invio e della ricezione o a mezzo raccomandata a. r. alla controparte, e contemporaneamente alla Segreteria della F.I.U.F..
- 87.2 La comunicazione deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio Arbitrale e deve contenere l'indicazione delle generalità dell'arbitro prescelto (che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico) con l'invito all'altra parte a procedere alla nomina del proprio arbitro entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
- 87.3 La controparte, nell'atto di nomina del proprio arbitro che deve essere parimenti comunicato con mezzi telematici che garantiscano la certezza dell'invio e della ricezione o a mezzo raccomandata a. r. alla parte proponente e alla Segreteria della F.I.U.F. (con accettazione contestuale dell'arbitro designato), può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.
- 87.4 La parte proponente nella comunicazione di cui sopra è tenuta altresì ad indicare uno o più nomi per l'incarico di Presidente del Collegio Arbitrale. Altrettanto dovrà fare la controparte in occasione dell'atto di nomina del proprio arbitro. I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale.
- 87.5 In caso di disaccordo il Presidente del Collegio Arbitrale sarà nominato dalla Corte di Appello federale che provvederà inoltre a nominare d'ufficio anche l'arbitro della parte che non avesse provveduto alla designazione.
- 87.6 Le funzioni di Segretario del Collegio Arbitrale saranno espletate da uno degli arbitri, su incarico del Presidente.
- 87.7 Le parti possono farsi assistere da un legale o persona di fiducia munita di delega.
- 87.8 Il Collegio Arbitrale dovrà decidere la controversia compiendo tutti gli atti di istruzione necessari e dovrà emettere il lodo arbitrale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di nomina del Presidente del Collegio Arbitrale.
- 87.9 Il lodo arbitrale è deliberato a semplice maggioranza e deve essere depositato per l'esecuzione nel termine di 20 (venti) giorni.
- 87.10 Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
- 87.11 Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio Arbitrale, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro 30 (trenta) giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
- 87.12 Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.
- 87.13 L'incarico di membro del Collegio Arbitrale si intende conferito a titolo oneroso e le relative spese sono a carico della parte soccombente.
- 87.14 Il rimborso delle spese per l'eventuale legale o rappresentante della parte debbono essere richieste e quantificate in sede di conclusioni e poste nel dispositivo del lodo arbitrale a carico della parte soccombente nella misura che verrà stabilita dal Collegio Arbitrale.
- 87.15 Del lodo arbitrale viene data tempestiva comunicazione ufficiale alle parti dalla Segreteria Generale F.I.U.F.
- 87.16 La parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo arbitrale o, in mancanza, nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di comunicazione del lodo arbitrale stesso. La mancata esecuzione del lodo nei termini costituisce infrazione disciplinare.
- 87.17 Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e segg. Del Codice di Procedura Civile.

Art.88 - PROCEDIMENTO DAVANTI AL SISTEMA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SPORTIVE ISTITUITO PRESSO IL C.O.N.I.

- 88.1 Si richiama quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto con riferimento al sistema di risoluzione delle controversie sportive istituito presso il C.O.N.I. Esso costituisce istanza speciale per la risoluzione di controversie che presentano quali parti contrapposte tesserati ed affiliati, e la F.I.U.F., esauriti i ricorsi interni.
- 88.2 Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione ed Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI. Esso non può ricorrere nei casi in cui è consentito procedere attraverso Collegio Arbitrale ex art. 33 Statuto ed art. 87 presente Regolamento.

Art.89 – ENTRATA IN VIGORE

- 89.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge.